

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”.

**Reggio Emilia 31 maggio 2022
Aula Magna “Manodori” % Unimore
Via Allegri n.9 Reggio Emilia**

Roberto Calanca - Responsabile Servizio Credito Anomalo Corporate BPER Banca Spa

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

L’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. **(CRITERIO SOGGETTIVO)**

DEFAULT
DEL
CLIENTE

Si verifica qualora siano presenti **uno o entrambi** i criteri:

Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni continuativi su una obbligazione creditizia rilevante **(CRITERIO OGGETTIVO)**.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

In merito al criterio oggettivo, si evidenzia che lo sconfinamento deve essere **qualificato**. Sono fissate le seguenti soglie di rilevanza che, ai fini della natura deteriorata del credito, debbono essere entrambe superate:

- a) **soglia assoluta**: importo scaduto ed impagato superiore ad €.100 per controparti retail ed €.500 per controparti di altra natura;

- a) **soglia relativa**: rapporto superiore all’ 1% tra debito scaduto ed il complesso delle esposizioni del debitore verso il Gruppo Bancario, escluse le operazioni di strumenti di capitale.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

I crediti deteriorati si suddividono, secondo il livello di degrado, in :

Esposizioni scadute/sconfinanti*

Controparti che risultano avere esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni per importo superiore ad entrambe le soglie di rilevanza.

Inadempienze probabili*


Controparti rispetto alle quali risulta improbabile l’adempimento delle proprie obbligazioni senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, indipendentemente o meno dall’esistenza di importi scaduti o dal numero dei giorni di arretrato. Rientrano in tale categoria anche le procedure ex art. 160l.f. (concordato preventivo), art.182 bis l.f. (accordo di ristrutturazione dei debiti) art.186 bis l.f. (concordato in continuità), le Ristrutturazioni Onerose.

Sofferenze*

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

L’ente creditizio, in base ai propri strumenti di rating ed alla rischiosità della clientela, suddivide le controparti in n.3 diversi stati, che comportano ricadute in merito alle coperture contabili imposte dalla normativa di vigilanza (c.d. accantonamenti):



Gone concern / Going concern

In presenza del deterioramento di una posizione, ai fini dell’inquadramento strategico della stessa, è necessario individuare lo scenario operativo del rapporto con la controparte.

In particolare, stante la modalità di generazione dei flussi di cassa, la posizione può essere valutata in “**Going Concern**” o in “**Gone Concern**”.

Going concern: i flussi di cassa operativi del debitore continuano ad essere prodotti dall’attività e possono essere utilizzati per rimborsare il debito. Le garanzie possono essere escusse soltanto nella misura in cui ciò non influisce sui flussi di cassa (ad es. non sarebbe ammissibile l’escussione della ipoteca gravante l’immobile che ospita la sede operativa della impresa). In tale ipotesi, quindi, i flussi operativi sono rilevanti e sufficientemente capienti, **secondo stima affidabile e documentata della Banca.**

Gone concern: i flussi sono cessati oppure esigui e comunque non adeguati al rimborso del debito: l’unico modo per il recupero del credito consiste nella escussione delle garanzie presenti, indipendentemente dalla destinazione dei relativi asset all’attività produttiva aziendale.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

La concessione di agevolazioni creditizie può influire sulla classificazione della controparte.

La Forbearance è una Concessione nei confronti di una controparte che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (**difficoltà finanziaria**). Si considera sempre una misura di forbearance: i) la modifica di un contratto relativa ad un cliente già a default o che sarebbe stato classificato come tale in assenza della concessione; b) le transazioni che comportano stralci totali o parziali.

Sono, altresì, da considerarsi concessioni le “Ristrutturazioni Onerose”, contraddistinte da una variazione delle pattuizioni originarie che determina, a carico della Banca concedente, un minor incasso superiore al 1% tra il valore dell’esposizione ante e post concessione.

A fronte della “rinegoziazione” le posizioni saranno classificate “Forborne non Performing”.

Pur in una situazione di difficoltà finanziaria, qualora, a seguito della concessione, non venga oltrepassata la soglia di cui sopra, alla posizione viene attribuito lo stato “Forborne performing”.

Sono previsti **periodi minimi** di permanenza nell’attributo forborne, decorrenti dalla data di perfezionamento della concessione: Controparti in bonis-24 mesi (Probation period); Controparti a default, 36 mesi (12 mesi Cure Period + 24 mesi Probation period).

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

Uscita dallo stato di Default

Allorchè una controparte a default provveda ad estinguere lo scaduto in essere sulla posizione regolarizzandola, il miglioramento della classificazione della stessa non è immediato, in quanto è necessario il decorso di un lasso temporale di 90 gg (Cure period) senza la presenza di anomalie. Tutto ciò al fine di evitare la volatilità fra gli stati.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

Calendar Provisioning - cenni

Nasce dall’esigenza di BCE di migliorare la qualità degli attivi delle Banche, riducendo l’ammontare delle “esposizioni non performing” attraverso un piano graduale di accantonamenti prudenziali.

In sostanza, la normativa prevede che, sulla base del tempo trascorso dal momento della classificazione a “crediti non performing”, le esposizioni siano soggette a livelli crescenti di coperture contabili minime, in funzione dell’ageing e della natura secured/unsecured delle stesse. Tali fondi rettificativi raggiungono il 100% della linea di credito dopo ca 3 anni dalla classificazione a credito deteriorato nel caso di esposizioni chirografarie ovvero dopo ca 7 anni nel caso di esposizioni ipotecarie.

LA NUOVA PROCEDURA DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”

Conclusioni:

In linea di principio, si valuta positivamente il tentativo del Legislatore di creare nuovi strumenti finalizzati a disciplinare una crisi di impresa, in quanto in grado di garantire la continuità aziendale, i livelli occupazionali e massimizzare la recovery per i creditori. Si auspica, però, che il risultato cerchi di soddisfare al meglio le esigenze di tutte le parti interessate, senza privilegiare univocamente una o più categorie interessate.